

TI_GERICHTE 12.2008.223 vom 5. Juni 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-06-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2008.223

FR: TI_GERICHTE 12.2008.223 du 5 juin 2009

IT: TI_GERICHTE 12.2008.223 del 5 giugno 2009

Regeste

Diritto del lavoro. Stipendio

Erwägungen

E. 5

L'appellante afferma che i pagamenti controversi sarebbero stati eseguiti in contanti da _____ e davanti alla figlia di quest'ultimo, _____ (pag. 4 in basso). Al riguardo, egli rinvia ai doc. 8 e 9. Il Pretore ha spiegato in sentenza che tali documenti non hanno valore probatorio, dato che il loro contenuto non è stato confermato mediante le audizioni testimoniali delle persone che li hanno sottoscritti (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Il convenuto ritiene invece che tali documenti siano dei "documenti ai sensi del diritto civile, ma pure penale (art. 110 CPS)". Indipendentemente dalla questione di sapere se tali scritti siano qualificabili nel diritto penale come documenti, va da subito sgombrato il campo da tale censura. La qualifica giuridica di uno scritto quale documento nel diritto penale non implica che ciò valga anche per il diritto civile, retto da tutt'altra normativa. Le dichiarazioni scritte non sono inammissibili quali mezzo di prova. Secondo giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano, 2000, n. 25-27 ad art. 90 CPC), una dichiarazione non può sostituire una testimonianza allorché essa viene allestita, per evidenti fini di causa, su richiesta di una parte del processo e con l'esplicita finalità di portare dei fatti a conoscenza di terzi con l'intento di fornirne la prova (cfr. da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.84 del 7 febbraio 2008 consid. 7). Le dichiarazioni in questione sono datate 9 gennaio rispettivamente il 10 gennaio 2006. Tale datazione non è tuttavia attendibile, considerato che a quel momento non era neppure stato concluso il contratto di lavoro 17 marzo 2006. Esse sono poi indirizzate "a chi di dovere". In tal senso sono identiche a quella datata 10 gennaio 2007, quindi dopo l'introduzione dell'istanza 30 ottobre 2006, dello stesso _____ (doc. 7). Ciò lascerebbe intendere che vi sia stato un errore nella datazione e che le stesse siano quindi state allestite anch'esse nel gennaio 2007 e, quindi, ai fini della causa. In tal caso, se ne dedurrebbe l'inammissibilità del documento, non confermato in sede di deposizione testimoniale. D'altra parte, anche qualora le stesse siano state allestite prima della presentazione dell'istanza, l'errore nell'indicazione della data e, quindi, i dubbi sulla loro attendibilità avrebbero imposto in ogni caso la loro conferma mediante audizione dei testimoni. Il convenuto non ha ritenuto opportuno di chiedere l'audizione di _____ e _____. Al riguardo, l'appellante afferma che l'istante avrebbe dovuto semmai chiedere la loro assunzione quali testi (appello, pag. 6 seg.). Se non che, l'onere della prova compete a chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). Di conseguenza, competeva al convenuto dimostrare di aver versato quanto richiesto da controparte.

E. 6

Il convenuto afferma, altresì, che l'istante, seppur abbia contestato l'avvenuto pagamento, non avrebbe contestato i doc. 8 e 9. Egli ritiene, quindi, che giusta l'art. 199 CPC il contenuto di tali documenti sarebbe stato riconosciuto da controparte. Tanto più che l'istante non avrebbe sollevato l'eccezione di falso neppure in applicazione degli art. 216 segg. CPC (appello, pag. 5 seg.). Secondo l'art. 199 CPC la scrittura privata firmata si ha per riconosciuta se la parte, contro la quale è prodotta, non la contesta espressamente per falsa. L'appellante non considera, tuttavia, che la procedura dell'eccezione di falso e della verifica di documenti, di cui agli art. 216 segg. CPC, così come d'altra parte la regolamentazione prevista all'art. 199 CPC, trovi applicazione nei confronti del documento eccepito di falso formale e non in caso di falso materiale o di contenuto. Tale procedura, basata esclusivamente sul confronto fra il documento eccepito di falso e altri emanati dalla stessa persona, ad altro non può approdare che a un giudizio sull'autenticità formale dello stesso e non sul suo contenuto. La validità materiale di un documento prodotto in giudizio a sostegno di un'affermazione di parte o di un suo asserito diritto soggiace, invece, alla stregua di ogni altro mezzo di prova al libero apprezzamento del giudice, il cui convincimento altro non è che la risultante di una valutazione critica di tutte le emergenze processuali (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 216). Nella fattispecie, quindi, l'istante, che ha contestato il contenuto dei doc. 8 e 9, non aveva alcun obbligo di eccepirne, se del caso, anche il falso. Anche su questo punto l'appello dev'essere quindi respinto.

E. 7

L'appellante reputa, infine, che competeva al primo giudice in virtù dell'art. 417 cpv. 1 lett. c CPC indire d'ufficio l'audizione testimoniale di _____ e _____. D'altra parte, ammettendo tutte le prove e quindi anche i doc. 8 e 9, il Pretore avrebbe confermato la valenza probatoria di tali documenti (appello, pag. 6 seg.). L'art. 343 cpv. 4 CO (e di riflesso la norma testé citata) prevede che qualora si sia in presenza di una controversia derivante da un rapporto di lavoro il cui valore litigioso non supera trentamila franchi, allora il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove. Il Tribunale federale ha al riguardo spiegato che la massima inquisitoria sociale ha lo scopo di permettere alle parti di poter far valere le proprie pretese o viceversa difendersi in un procedimento senza dover necessariamente far capo a un patrocinatore e, quindi, al conseguente rischio di dover far fronte a spese legali (sentenza inc. 4C.202/2003 del 5 novembre 2003 e inc. 4C.143/2002 del 31 marzo 2003). Ciononostante, l'onere di allegare correttamente i fatti incombe alle parti, che non sono dispensate da una collaborazione attiva e da una diligente conduzione del processo (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 417 n. 4). Qualora una parte, poi, sia patrocinata da un avvocato, il giudice può di regola fare affidamento alle capacità professionali del legale, nel senso che questi ottemperi al dovere di allegazione e probatorio della parte (DTF 131 III 243). Tant'è che secondo il Tribunale federale in tal caso il mancato intervento d'ufficio del giudice viola l'art. 343 cpv. 4 CO solo in casi estremi (sentenza inc. 4C.202/2003 del 5 novembre 2003 e inc. 4C.143/2002 del 31 marzo 2003). Nella fattispecie, il convenuto era patrocinato in occasione dell'udienza di discussione dall'avv. _____. Il mancato intervento d'ufficio del Pretore non raffigura, quindi, un caso estremo tale da comportare la violazione della massima inquisitoria sociale.

E. 8

In definitiva, l'appello dev'essere respinto. Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). L'appellante, soccombente, rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Invero, secondo giurisprudenza, una parte vittoriosa, quantunque non patrocinata, ha diritto a un'equa indennità per l'incomodo che le è occorso (Rep. 1990 pag. 213 in alto; RtiD II-2005 pag. 680). Nella fattispecie la rappresentante dell'associazione di categoria che patrocina l'appellata ha redatto le osservazioni 13 novembre 2008. Per tale prestazione può essere riconosciuto l'importo di fr. 100.-. Il valore litigioso determinante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 6'420.-. Per i quali motivi richiamato l' art. 148 CPC, dichiara e pronuncia: 1. L' appello 3 novembre 2008 di AP 1 è respinto. 2. Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 verserà a AO 1 fr. 100.- a titolo di ripetibili di appello. 3. Intimazione: - - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.